

## RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di supporto tecnico specialistico relativo alle funzioni proprie del Comune di Ascoli Piceno in qualità di Ente concedente e di Stazione Appaltante della gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas metano nell'ATEM Ascoli Piceno finalizzato alla pubblicazione del bando di gara,

A seguito dei quesiti trasmessi da alcune Ditte in merito alla gara in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti:

### Quesito in ordine all'art. 4.3.2 del bando

Premesso che:

- in relazione ai requisiti di capacità economico-finanziaria, l'art. 4.3.2 del bando di gara chiede di *“aver svolto, nell'ultimo triennio (anni 2012-2014), servizi riguardanti il settore della distribuzione del gas per un fatturato complessivo di € 3.000.000,00 (euro tre milioni)”*;
- l'importo a base d'asta è pari ad € 70.000,00 (art. 1 lett. A) e la durata massima dell'appalto è prevista per mesi 3 dalla stipula del contratto di servizio (art. 2 del bando).

Considerato che:

- l'art. 1, co. 1, D. Lgs. 163/2000 stabilisce che le procedure ad evidenza pubblica devono essere informate, tra gli altri, anche ai principi di concorrenza e di proporzionalità, specificando al successivo comma 1 *bis* che *“i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese”*.
- l'art. 41 del codice appalti, dedicato ai requisiti di capacità economica e finanziaria, al suo comma 2 stabilisce che *“sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale”*.
- in proposito la giurisprudenza, ha evidenziato che, ferma restando la libertà valutativa che compete all'Amministrazione circa la determinazione dei criteri per la scelta del miglior contraente, la predetta discrezionalità amministrativa *“è pur sempre limitata da riferimenti logici e giuridici che derivano dalla garanzia di rispetto di principi fondamentali altrettanto necessari nell'espletamento delle procedure di gara, quali quelli della più ampia partecipazione all'espletamento delle gare medesime, e del rispetto del generale di buon andamento dell'azione amministrativa”*, ritenendo ***“illegittimo il criterio menzionato in quanto il fatturato richiesto per la partecipabilità alla gara è superiore del doppio del corrispettivo presunto dell'appalto medesimo, con una conseguente illogica ed irrazionale sproporzione tra i criteri di filtro di partecipabilità alle gare e l'oggettiva tipologia della gara in esame; né tale illogicità può ritenersi qualche modo superabile per le specifiche caratteristiche della procedura in esame perché comunque, secondo quanto affermato dalla migliore giurisprudenza, la***

possibilità di prevedere requisiti di partecipabilità più severi rispetto a quelli indicati nei menzionati artt.13 e 14 deve essere svolta in maniera tale da non porre criteri discriminanti, illogici e sproporzionati rispetto alla specificità del servizio oggetto dell'appalto, per non restringere (in maniera altrettanto discriminante, illogica ed irrazionale) oltre lo stretto indispensabile il potenziale numero degli aspiranti-concorrenti” (cfr. Cons. Stato, sez. V, pronuncia n. 5684/2003. Tra le tante si veda anche: Tar Veneto, sez. I, pronuncia n. 985/2012; Tar Lombardia – Brescia, sez. II, pronuncia n. 1062/2011).

A fronte di quanto esposto, gli scriventi nutrono dei dubbi circa la legittimità del requisito economico-finanziario di cui all'art. 4.3.2 del bando di gara, apparendo lo stesso eccessivo rispetto allo scopo che l'Amministrazione intende raggiungere, che è evidentemente quello di selezionare dei concorrenti che abbiano maturato una buona e consolidata esperienza nei servizi oggetto di gara. Il requisito in questione, tuttavia, è pari a ben 42 volte l'importo a base d'asta ed è relativo ad un servizio trimestrale. Lo stesso si rivela, quindi, irragionevole e sproporzionato rispetto allo scopo che si intende raggiungere. Dunque, in contrasto con la normativa ed i principi che regolano le procedure ad evidenza pubblica sopra richiamati.

Pertanto, si chiede a codesta Spettabile Amministrazione se ritenga di confermare l'entità del fatturato specifico come determinato all'art. 4.3.2 del bando di gara o intenda provvedere ad una rettifica dello stesso.

#### **Risposta quesito n. 2:**

“Si conferma il requisito di cui all'art.4.3. punto 4.3.2 del bando di gara, in quanto adeguato al valore della gara d'ambito che la scrivente stazione appaltante, con il supporto tecnico specialistico del soggetto selezionato attraverso la presente gara, dovrà predisporre e che presuppone la valutazione di impianti di distribuzione e misura riguardanti n. 34 Comuni costituenti l'ATEM Ascoli Piceno.”